

052/09<sup>42</sup> 2 *Milano no Milano*

N. 759/07 Reg. Generale

N. 52/09	Sen.
N. 64/09	Dep.
N.	PM



REPUBBLICA ITALIANA

CONTRIBUTO  
UNIFICATO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## CORTE D'APPELLO DI MILANO

### IV SEZ. CIVILE

composta dai Signori:

- Dr ANTONINO DI LEO

-Presidente relatore *M. P.*

- Dr CLAUDIO d'AGOSTINO

-Consigliere

- Dr LUIGI DE RUGGIERO

-Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

# IL CASO.it

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 02/03/2007 a ministero aiutante ufficiale giudiziario M. Avallone dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione il 2 dicembre 2008

TRA

DITTA V [REDACTED], in persona dello stesso sig. P [REDACTED]

I [REDACTED] C.F.: [REDACTED] con sede in Pontida (BG),-rappresentata e difesa per mandato sia in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado che a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv.to Vinicio

e Italo Premuroso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,  
corso di P.ta Vittoria n. 8

**APPELLANTE**

**E**

**FALLIMENTO E [REDACTED] S.R.L. P.I.: [REDACTED]**

**FALLIMENTO I [REDACTED] S.R.L. P.I.: [REDACTED]**

entrambi in persona del Curatore dott. Fausto Castrano, rappresentati e difesi,  
come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed  
appello incidentale dal prof. Avv. Bruno Inzitari, presso il cui studio in Milano,  
via Visconti di Modrone, 36 sono elettivamente domiciliati



**APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI**

**OGGETTO:** Revocatoria fallimentare.

Sulle seguenti conclusioni delle parti

1) per l'appellante

come da foglio allegato

2) per gli appellati ed appellanti incidentali

come da foglio allegato

  
**IL CASO.it**

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZ. IV CIVILE

**IL CASO.it**

Nella causa n. 759/07 Rg. promossa da:

DITTA V [REDACTED] con gli Avv.ti Vincio Premuroso e  
Italo Premuroso

- appellante -

contro

FALLIMENTO E [REDACTED] S.R.L.

FALLIMENTO I [REDACTED] S.R.L., con l'Avv. Bruno

Inzitari

- appellati e appellanti incidentali -

FOGLIO DI CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE PRINCIPALE

Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza rejeta, previo rigetto dell'appello incidentale e delle istanze istruttorie formulate dal Fallimento E [REDACTED] e dal Fallimento I [REDACTED] così giudicare:

1) Riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 13089/06, emessa inter partes, notificata il 1° febbraio 2007, con la reiezione totale delle domande di revocatoria formulate dalla Curatela dei Fallimenti E [REDACTED] ed I [REDACTED] con l'atto di citazione notificato il 28/9/02, nonché della condanna alle spese del primo grado di giudizio.

2) Emettere ogni altra conseguente declaratoria.

**IL CASO.it**

3) Condannare i Fallimenti alle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore degli scriventi patroni per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.-



INZITARI & PARTNERS  
STUDIO LEGALE  
20122 - MILANO - Via Visconti di Modrone 36  
Tel. 02.76020902 - Fax 02.76021025  
e-mail: info@inzitaripartners.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione IV - Cons. rel. Dott. Di Leo - R.G. n. 759/2007

COPIA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per il FALLIMENTO E [REDACTED] s.r.l., n. 65353 e  
il FALLIMENTO I [REDACTED] s.r.l. n. 65352 del 6  
aprile 2000, (Prof. Avv. Bruno Inzitari)

convenuti appellati e appellanti incidentali -

contro

ditta V [REDACTED] (Avv. ti Vinicio Premuroso e Italo  
Premuroso)

- attrice appellante -

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,

**IL CASO.it**

- premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

1) rigettare integralmente l'appello proposto dalla ditta V. [REDACTED]  
[REDACTED] e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n.  
13089/2006 nella parte in cui ha dichiarato inefficaci i pagamenti eseguiti dai  
FALLIMENTI in favore di V [REDACTED] in data 23.4.1999 e ha condannato la  
V [REDACTED] a restituire in favore dei FALLIMENTI gli importi di Euro  
10.766,58 e di Euro 1.622,19, oltre interessi dalla domanda al saldo.

2) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, n. 13089/2006:

- dichiarare inefficace, nonché revocare, ex art. 67, secondo comma, 1. fall., il  
pagamento eseguito da E [REDACTED] in data 20 aprile 1999 in quanto atto a

titolo oneroso eseguito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, e conseguentemente condannare la V [REDACTED] a restituire al Fallimento E [REDACTED] l'importo di Lire 8.534.170 pari ad Euro 4.407,53 ovvero la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c..

**IL CASO.it**

In via istruttoria

I Fallimenti E [REDACTED] e I [REDACTED] chiedono che venga ordinata alla V [REDACTED] l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della lettera circolare 9.4.1999 inviata a V [REDACTED] da E [REDACTED] ed I [REDACTED], espressamente citata nella lettera di V [REDACTED] 23.4.1999 prodotta dai Fallimenti nel giudizio di primo grado quale doc. 8.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO **IL CASO.it**

Con atto di citazione notificato il 20.9.2002, il fallimento della E [REDACTED] S.r.l. e il fallimento della I [REDACTED] S.r.l., entrambi in persona del curatore dott. Fausto Casarano, convenivano davanti il Tribunale di Milano P [REDACTED] I [REDACTED], titolare della ditta V [REDACTED] [REDACTED] premettendo: 1) che, in data 20.4.1999, la E [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. aveva pagato alla ditta convenuta la somma di £.8.534.170 mediante assegno bancario tratto sul c/c n. [REDACTED], intrattenuto dalla suddetta società con la Banca [REDACTED], filiale di Milano Nord - Est; 2) che, in data 23.4.1999, la E [REDACTED] S.r.l. aveva pagato alla ditta convenuta l'ulteriore somma di £.20.847.000 mediante assegno bancario tratto sul predetto conto corrente; 3) che, in data 23.4.1999, la I [REDACTED] S.r.l. aveva pagato alla ditta V [REDACTED] la somma di £.3.141.000 mediante assegno bancario tratto sul c/c n. [REDACTED], intrattenuto con la suddetta filiale della Banca [REDACTED]; 4) che i menzionati pagamenti, eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento di entrambe le società, erano stati ricevuti da P [REDACTED] I [REDACTED] con la consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versavano le società stesse; quanto sopra



premessi, il curatore dei fallimenti chiedeva che, ai sensi del 2° comma dell'art.67 l.fall., fossero revocati i pagamenti eseguiti dalla E [REDACTED] S.r.l. e dalla I [REDACTED] S.r.l. a favore della V [REDACTED] di P [REDACTED] I [REDACTED] e che quest'ultima fosse condannata a restituire al fallimento della E [REDACTED] S.r.l. la somma di E.15.174,11 ed al fallimento della I [REDACTED] S.r.l. la somma di E.1.622,19, oltre gli interessi, anche ai sensi dell'art.1283 c.c., e alla rivalutazione monetaria ai sensi del 2° comma dell'art.1224 c.c.

### **IL CASO.it**

La ditta individuale V [REDACTED] di P [REDACTED] I [REDACTED] si costituiva e chiedeva il rigetto delle anzidette domande.

Con sentenza n.13089/06 del 27/30.11.2006, il tribunale così provvedeva: 1) revocava i pagamenti eseguiti dalla E [REDACTED] S.r.l. e dalla I [REDACTED] S.r.l. a favore della ditta V [REDACTED] di P [REDACTED] I [REDACTED] in data 23.4.1999 e di importo pari, quanto alla prima società, a £.20.847.000 e, quanto alla seconda società, a £.3.141.000; 2) condannava P [REDACTED] I [REDACTED], nella qualità di titolare della ditta V [REDACTED], a pagare al fallimento della E [REDACTED] S.r.l. la somma di E.10.766,58 ed al fallimento della I [REDACTED] la somma di E.1.622,19, oltre

gli interessi legali dal 20.9.2002 al saldo; 3) dichiarava le spese giudiziali compensate nella misura di un quarto e condannava P ■■■ I ■■■, nella qualità suddetta, a rimborsare alle procedure attrici i restanti tre quarti delle spese stesse.

Con atto di citazione notificato il 2.3.2007, la ditta V ■■■■■, in persona del titolare P ■■■ I ■■■, proponeva appello a questa Corte e, in riforma della menzionata sentenza (notificata l'1.2.2007), chiedeva che le domande dei fallimenti della E ■■■■■ S.r.l. e della I ■■■■■ S.r.l. fossero respinte.

### **IL CASO.it**


I predetti fallimenti si costituivano in persona del curatore (debitamente autorizzato) e resistevano all'impugnazione; inoltre, la curatela del fallimento della E ■■■■■ S.r.l., con appello incidentale, chiedeva che il pagamento eseguito in data 20.4.1999 a favore dell'appellante principale fosse revocato ai sensi del 2<sup>^</sup> comma dell'art.67 l.fall. e che P ■■■ I ■■■, titolare della ditta V ■■■■■, fosse condannato a restituire la somma di £.8.53,170 (E.4.407,53) oltre gli interessi, anche anatocistici, dalla domanda e la rivalutazione monetaria ai sensi del 2<sup>^</sup> comma dell'art.1224 c.c.






All'udienza del 26.6.2008, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e, decorsi i termini di legge, la causa era decisa nella Camera di Consiglio del 2.12.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE **IL CASO.it**



Il primo giudice ha ritenuto che, per i pagamenti eseguiti mediante assegni bancari, la data dei pagamenti stessi andava individuata non in quella di emissione dei titoli di credito e neppure in quella in cui essi erano stati consegnati al creditore, ma in quella della loro riscossione, che in assenza di elementi di segno contrario, si doveva presumere coincidente con la data in cui era stato contabilizzato l'addebito sul conto corrente; quindi, non si poteva ritenere, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta convenuta, che la data di pagamento potesse coincidere con la data della valuta, che è quella di emissione del titolo di credito, anche se lo stesso sia presentato all'incasso in data successiva. Pertanto, i pagamenti per cui è causa si dovevano ritenere eseguiti il 20 ed il 23 aprile 1999.

Ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto provata la consapevolezza, da parte del P ■■■, dello stato di insolvenza delle due società, poi dichiarate fallite, a decorrere dal 23.4.1999. Al riguardo, il tribunale ha rilevato che la curatela aveva prodotto copia della lettera del 9.4.1999 inviata dalla



I [REDACTED] S.r.l. e da I [REDACTED] P. [REDACTED] M [REDACTED] S.r.l. (altra società del gruppo) ad alcuni fornitori per informarli della "situazione di difficoltà in cui è venuta a trovarsi la nostra azienda" e della decisione di conferire a una società specializzata l'incarico di analizzare tale situazione e di fornire le "indicazioni necessarie al ripianamento dei debiti verso i creditori". Inoltre, la curatela aveva prodotto copia della lettera spedita dalla convenuta alla E [REDACTED] in data 23.4.1999, con la quale I [REDACTED] F [REDACTED] aveva scritto di essere "venuto a conoscenza tramite terzi che la vostra società...si trova in grave stato di insolvenza verso i fornitori.....come comprova la lettera del 19 aprile 1999 su carta intestata I [REDACTED] con la quale delegate alla S [REDACTED] la gestione debitoria, senza nemmeno precisare che nel contesto sinora descritto è compresa anche l'E [REDACTED] ...." **IL CASO.it**

Ciò rilevato, il tribunale ha ritenuto che, in base al contenuto della menzionata lettera del 23 aprile 1999, non si poteva dubitare della consapevolezza, da parte della V [REDACTED], dello stato di decozione delle società debitorie al momento del pagamento dei due assegni addebitati alle due società, poi dichiarate fallite, in data 23.4.1999 e ciò tanto più che con la stessa lettera la convenuta aveva comunicato che avrebbe dato



esecuzione agli ordini in corso subordinatamente al pagamento in contanti e in via anticipata del 50% del corrispettivo pattuito. Invece - ha ritenuto il primo giudice - per il periodo precedente la suddetta lettera raccomandata del 23.4.1999, era decisivo il rilievo che l'attore non aveva provato che la lettera del 9.4.1999 fosse stata inviata alla V [REDACTED] o che la stessa ne avesse avuto, comunque, conoscenza prima del 23 aprile del 1999. Tale lacuna probatoria non poteva essere colmata con l'ordine (richiesto dalla curatela) di esibizione (avente ad oggetto la "lettera circolare 9.4.1999 inviata a V [REDACTED] da E [REDACTED] ed I [REDACTED] ...citata nella lettera di V [REDACTED] 23.4.1999"), presupponendo tale ordine la prova della disponibilità, da parte della convenuta, del documento oggetto dell'istanza. Infatti, la lettera del 23.4.1999 non conteneva alcuna ammissione della mittente di avere ricevuto la lettera del 9.4.1999 delle due società poi dichiarate fallite.

### **IL CASO.it**

L'appellante principale fa rilevare che, con raccomandata a mano del 14.4.1999, la E [REDACTED] S.r.l. le ha versato, mediante assegno bancario tratto sulla [REDACTED], la somma di £.8.534.170; inoltre la predetta società, con raccomandata a mano del 19.4.1999, ha versato ad essa




appellante la somma di £.20.847.700, a mezzo di assegno bancario; infine, la I [REDACTED] con raccomandata a mano del 19.4.1999, ha versato ad essa ditta V [REDACTED], mediante assegno bancario, la somma di £.3.141.000. Quindi, si dovrebbe ritenere che la V [REDACTED] ha ricevuto il primo dei tre pagamenti il 14.4.1999 ed il secondo e il terzo in data 19.4.1999; conseguentemente, il primo giudice, nel ritenere che, in caso di pagamento con assegno bancario, lo stesso si deve considerare avvenuto al momento della riscossione del titolo, sarebbe incorso in errore. Infatti, per data di riscossione si potrebbe intendere sia quella in cui il portatore dell'assegno lo mette all'incasso presso la banca con la quale intrattiene il rapporto di conto corrente, sia la data nella quale il titolo perviene alla banca trattaria. Tali date sarebbero entrambe prive di significato giuridico perché chi riceve il titolo in un determinato giorno, per impedimento o per altro motivo, può presentare il titolo stesso alla banca con la quale opera giorni dopo averlo ricevuto; in tale ipotesi, la revocabilità o meno del pagamento dipenderebbe da circostanze del tutto casuali e ciò non potrebbe essere condiviso. **IL CASO.it**


Inoltre la sentenza della Suprema Corte n.13143 del 2002, richiamata dal primo giudice, concernerebbe fattispecie diversa



da quella in esame e comunque, tale sentenza avrebbe enunciato un principio che gioverebbe all'appellante.


Poiché gli assegni sono stati consegnati all'odierna appellante il 14 aprile 1999, il primo, e il 19 aprile 1999, gli altri due, e poiché l'appellante medesima ha avuto notizia del dissesto delle società, poi dichiarate fallite, il successivo 23 aprile, nessuno dei pagamenti effettuati con i suddetti assegni sarebbe revocabile.

### **IL CASO.it**



I fallimenti appellati resistono al gravame e, con diverse argomentazioni, ne chiedono la reiezione; inoltre, con appello incidentale, il fallimento della E [REDACTED] S.r.l. censura la sentenza per quel che concerne il capo con il quale è stata rigettata la domanda di revoca del pagamento di £.8.534.170, eseguito dalla suddetta società il 20.4.1999.

L'appellante incidentale, al riguardo, fa rilevare di avere prodotto, già in primo grado, la lettera circolare con la quale la società E [REDACTED] e la società I [REDACTED] hanno informato i creditori del loro stato di crisi finanziaria; tale lettera sarebbe stata inviata a tutti i fornitori delle predette società il 9.4.1999 e non il 19.4.1999, come erroneamente scritto dalla V [REDACTED] nella lettera di "riscontro" del 23.4.1999; quindi, non si potrebbe revocare in dubbio che



P [REDACTED] I [REDACTED], titolare della ditta V [REDACTED], il 20.4.1999 (data di riscossione dell'assegno di £.8.534.170 emesso dalla E [REDACTED] S.r.l.) fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della predetta società.

### **IL CASO.it**

La Corte rileva che, come risulta dall'estratto di conto corrente n. [REDACTED], all'epoca, intrattenuto dalla E [REDACTED] s.r.l. con la [REDACTED] (v. doc. agli atti dei fallimenti) l'assegno di £.8.534.170. è stato addebitato dalla predetta banca il 20.4.1999, con valuta 15.4.1999; inoltre, l'assegno emesso di £.20.847.000, emesso dalla E [REDACTED], è stato addebitato sullo stesso conto il 23.4.1999, con valuta 20.4.1999 (v.doc. agli atti dei fallimenti). Si rileva, altresì, che dall'estratto di conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto, all'epoca, dalla I [REDACTED] S.r.l. con la [REDACTED], emerge che l'assegno di £.3.141.000, tratto dalla società debitrice sulla predetta banca, è stato addebitato il 23.4.1999 con valuta 20.4.1999 (v. doc. agli atti dei fallimenti).

Ciò premesso, si rileva che il primo giudice ha motivato la decisione impugnata anche richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 10.9.2002 n.13143 secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare di rimesse di conto corrente bancario, dovendosi verificare se la rimessa



abbia funzione solutoria e la misura nella quale tale funzione sussiste, la copertura o meno del conto va accertata con riferimento al saldo disponibile da determinarsi, quanto agli addebiti degli assegni tratti sul conto corrente, in ragione delle epoche della loro registrazione da parte della banca e non al saldo per valuta, non riducendosi la disponibilità del correntista per effetto di emissione di un assegno, ma solo per l'addebito di esso in conto quale che sia la valuta stabilita dalla banca per gli interessi. Orbene, anche se la fattispecie decisa con la citata sentenza concerne la revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, con la sentenza stessa è stato enunciato un principio, che è senz'altro da condividere. Infatti, l'assegno bancario è un mezzo di pagamento, che a differenza del pagamento per contanti, non estingue l'obbligazione sin da quando viene emesso e consegnato al creditore. Infatti, l'effetto estintivo e, quindi, il soddisfacimento del credito, si verifica alla data di riscossione della somma portata da tale titolo di credito, data che non può che coincidere con quella della registrazione dell'addebito in conto corrente da parte della banca trattaria. Quindi, la data del pagamento non può farsi coincidere neppure con la data della valuta risultante dall'estratto conto, perché tale data non concerne quella di



riscossione dell'importo portato dall'assegno bancario, ma quella della sua emissione ai fini della decorrenza degli interessi.

La circostanza, allegata dall'appellante principale, che la riscossione della somma portata dall'assegno bancario possa avvenire giorni dopo la sua emissione può dipendere da motivi diversi, ma ciò non può certo fare ritenere che il pagamento dell'assegno si realizza con la sua mera consegna dall'emittente al beneficiario, e tanto meno con la data della valuta.

### **IL CASO.it**

Pertanto l'appello principale va respinto.

Va respinto pure l'appello incidentale proposto dal fallimento della E [REDACTED] per quel che concerne il pagamento dell'assegno bancario dell'assegno di £.8.534.170; come già rilevato, tale assegno è stato addebitato in conto corrente dalla [REDACTED] in data 20.4.1999, data che coincide con quella del pagamento. Per quel che concerne la data a decorrere dalla quale si può ritenere provato che P [REDACTED] I [REDACTED] sia venuto a conoscenza dello stato di insolvenza della E [REDACTED], si deve rilevare che il P [REDACTED], titolare della ditta V [REDACTED], con lettera raccomandata inviata alla E [REDACTED] ha lamentato che di essere venuto a conoscenza



tramite terzi che la Vostra Società si trova in grave stato di insolvenza verso i fornitori...come comprova la lettera datata 19 aprile 1999 su carta intestata I [REDACTED] S.r.l. con la quale delegate alla S [REDACTED] S.r.l. la gestione debitoria senza nemmeno precisare che nel contesto sinora descritto è compresa anche l'E [REDACTED] S.r.l....." (v. documento agli atti dei fallimenti). Orbene, non c'è dubbio, in considerazione del contenuto di tale lettera, che, alla data (23.4.1999) della stessa, P [REDACTED] I [REDACTED] era venuto a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versavano la E [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. e la I [REDACTED] S.r.l., ma non sussistono elementi, neppure presuntivi, in base ai quali si possa ritenere raggiunta la prova che il P [REDACTED] già alla data del 20.4.1999, fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della E [REDACTED] S.r.l. E' vero che le lettere inviate dalla I [REDACTED] S.r.l. a singoli creditori ( v. documenti agli atti dei fallimenti) recano tutte la data del 9 aprile 1999 e non del 19 aprile 1999 (data, quest'ultima, erroneamente indicata nella lettera della V [REDACTED] del 23.4.1999), ma non risulta in alcun modo che una delle suddette lettere sia stata inviata anche alla ditta V [REDACTED]. Inoltre, come già rilevato dal primo giudice, il P [REDACTED] nella lettera raccomandata inviata,

**IL CASO.it**



quale titolare della suddetta ditta, alla E [REDACTED]  
 [REDACTED] S.r.l. ha affermato di essere venuto a conoscenza,  
 “tramite terzi”, che entrambe le società poi fallite versavano in  
 stato di insolvenza, ma dalla lettera stessa non è dato desumere  
 in quale data, eventualmente anteriore a quella del 23  
 aprile 1999, il titolare della ditta V [REDACTED] abbia acquisito  
 conoscenza dello stato di insolvenza della E [REDACTED]  
 [REDACTED] e della I [REDACTED]

### **IL CASO.it**

Ne consegue, che la curatela non ha assolto l'onere (sulla  
 stessa incombente) di provare la conoscenza, da parte del  
 titolare della V [REDACTED], dello stato di insolvenza della suddetta  
 società già al 20.4.1999. Tale carenza probatoria non può  
 essere colmata con l'ordine di esibizione (chiesto anche in  
 questa sede dall'appellante incidentale) presupponendo  
 l'ordine di esibizione che la lettera datata 9.4.1999 sia stata  
 inviata pure alla V [REDACTED], mentre tale circostanza è  
 controversa e non è stata provata dal curatore.

Pertanto, l'impugnata sentenza va confermata.

In considerazione dell'esito finale del giudizio, la Corte ritiene  
 di dichiarare compensate tra le parti un quarto delle spese di  
 questo grado e di porre i restanti tre quarti di tali spese a carico  
 dell'appellante principale; tenuto conto del valore della causa e



*SP*


della natura delle questioni trattate, i tre quarti delle spese processuali si possono liquidare in E.3.252,30 di cui E.37,50 per anticipazioni, E.121,15 per spese vive, E.793,65 per diritti e E.2.300,00 per onorario di avvocato, oltre le spese generali secondo tariffa e gli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

**IL CASO.it**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da P. ■■■■ I. ■■■■, nella qualità di titolare della ditta V. ■■■■ nonché sull'appello incidentale proposto dalla curatela del fallimento della E. ■■■■ S.r.l. avverso la sentenza n.13089/06 del 27/30.11.2006 emessa dal Tribunale di Milano, così provvede:

- 1) respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, conseguentemente, conferma la sentenza impugnata;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali di questo grado nella misura di un quarto e condanna l'appellante principale a rimborsare ai fallimenti della E. ■■■■ S.r.l. e della I. ■■■■ S.r.l. i restanti tre quarti di tali spese liquidati, come sopra specificato, in E.3.252,30 oltre le spese generali



secondo tariffa e gli accessori fiscali e previdenziali come  
per legge.

**IL CASO.it**

Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del

2.12.2008

Il Presidente rel.

*St. Leides est.*

IL CANCELLIERE *GA*  
D.ssa Giuseppina Anzalone

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI.....13 GEN 2009.....

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE *GA*  
D.ssa Giuseppina Anzalone

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15